

# **COMUNE DI GRATTERI**

### PROVINCIA DI PALERMO

# VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA - ANNO 2015 Del personale dipendente del Comune di Gratteri

#### Premesso che:

- Dall'incontro di delegazione trattante indetto per definire il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Annuale del personale non dirigente – Parte Economica - Anno 2015 è stata concordata in data 10.03.2016 l'ipotesi di accordo per il personale dipendente del Comune di Gratteri;
- Il Revisore Unico con Verbale n.32 del 02.09.2016, ha espresso parere favorevole sul piano tecnico della Costituzione e Destinazione dei fondi per la contrattazione integrativa;
- La Giunta comunale, con propria deliberazione n.30 dell'8.9.2016, ha approvato l'ipotesi di Contratto
  Collettivo Decentrato Integrativo Parte Economica Anno 2015, autorizzato il Presidente della
  delegazione trattate di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo "de quo"
  e ha dato altresì l'indirizzo di provvedere, per quanto possibile, a liquidare le spettanze con lo
  stipendio di settembre e a provvedere quanto prima alla costituzione del Fondo 2016 e di convocare
  la relativa contrattazione;

Tutto ciò premesso,

Il giorno 22 settembre 2016, alle ore 12, , nella sede Comunale ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Annuale del personale non dirigente del Comune di Gratteri – Parte Economica - Anno 2015 Sono presenti:

- PER LA PARTE PUBBLICA:
- Dr. Sebastiano Emanuele Furitano Segretario comunale e Responsabile Area Amministrativa -Presidente della delegazione trattante;
- Ing. Giuseppa Castiglia Responsabile Area Urbanistica LL.PP. Servizi Manutentivi Componente;
- Rag. Caterina Morici Responsabile Area Economico-Finanziaria Componente.

PER LA PARTE SINDACALE:

CGIL FP SIG CONIGLIALO

CISL FPS SIO. BADAT(I

PER LA RSU:

LACIA AMBREANA SAPIBNZA (CISL)

Le parti intervenute,

Ritenuto che vi siano le condizioni presupposte alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Annuale – Parte Economica – Anno 2015, sottoscrivono definitivamente l'ipotesi di contratto richiamata ed allegata al presente atto, in copia, per farne parte integrante e sostanziale.

Allegato: Accordo del 10 marzo 2016.

Letto, confermato e sottoscritto

Dr. Sebastiano Emanuele Furitano, Segretario comunale, Presidente\_\_\_\_\_

Ing. Giuseppa Castiglia , Componente

Rag. Caterina Morici, Componente

Per la parte sindacale

**RSU** 

Lever Seals Court



# **COMUNE DI GRATTERI**

## PROVINCIA DI PALERMO

# IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNUALE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE ECONOMICA

(COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI)

#### **ANNO 2015**

L'anno duemilasedici, il giorno dieci (10) del mese di marzo, alle ore 15.30 presso la sede municipale, la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale, come di seguito composte, si sono riunite per sottoscrivere l'ipotesi di accordo contrattuale - parte economica, relativa all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2015.

- 1) <u>Delegazione di parte pubblica</u> composta da (cfr. deliberazione GM n.43 del 08.10.2015):
  - Dr. Sebastiano Emanuele Furitano, Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa, n.q. di Presidente della Delegazione trattante (PRESENTE);
  - Ing. Giuseppa Castiglia, Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori pubblici, servizi manutentivi, n.q. di Componente della Delegazione trattante (PRESENTE);
  - Rag. Caterina Morici, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributi, n.q. di Componente della Delegazione trattante (PRESENTE);
- 2) <u>Organizzazioni sindacali territoriali</u> Per la C.G.I.L. FP, il Sig. Conigliaro Per la C.I.S.L. FPS, il Sig. Badami
- 3) R.S.U.

Sig. Giuseppe Mazzola, Sig. Antonino Di Francesca Sig.ra Maria Andreana Sapienza

Preliminarmente il Presidente della delegazione di parte pubblica dà lettura della determinazione relativa alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per l'anno 2015 ed evidenzia che le **risorse stabili** sono state determinate, così come da prospetto trasmesso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in complessivi € 51.151,15 e nello specifico:

	RISORSE STABILI	IMPORTI	1
1	ARTICOLO 14 comma 4 CCNL 01/04/1999	IIII OIIII	_
	Riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al pagamento del lavoro straordinario	-	
	ARTICOLO 15 comma 1, lett. a) CCNL 01/04/1999		_
	• Articolo 31 comma 2 lettera b), c), d) ed e) CCNL 06/07/1995:		
	b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;		
_	c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità;		
2	d) fondo per la qualità della prestazione individuale;	€ 26.925,13	
	e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi;	•	
	Economie part-time di cui alla legge 662/96;		
	• Risorse destinate al pagamento dello straordinario per il personale della VII ed VIII		
	qualifica che risulti incaricato di posizione organizzativa		
	ARTICOLO 15 comma 1 lett. b) CCNL 01/04/1999		
3	- Articolo 32 comma 1 CCNL 06/07/1995 e articolo 3 comma 1 CCNL 16/07/1996:		
	a) incremento pari allo 0,5% del monte salari anno 1993, al netto dei contributi a carico	_	
	dell'amministrazione;		į
	b) incremento di un importo pari allo 0,65% del monte salari annuo riferito al 1995, al		
	netto dei contributi a carico dell'amministrazione		_
4	ARTICOLO 15 comma 1 lett. c) CCNL 01/04/1999		
	- Articolo 32 commi 1 e 4 CCNL 06/07/1995 e articolo 3 commi 2 e 3 CCNL 16/07/1996:		
	The same and the s	-	
	al 1995, in virtù delle economie di gestione determinate a consuntivo, secondo la disciplina dell'articolo 32 del CCNI 00/07/1005		
	disciplina dell'articolo 32 del CCNL 06/07/1995 e dell'articolo 3 del CCNL		

A LA

	16/07/1996, solo a condizione che dal consuntivo dell'anno precedente a quello di	
	utilizzazione non risultasse un incremento delle spese del personale dipendente	
5	ARTICOLO 15 comma 1, lett. f) CCNL 01/04/1999	
	Somme derivanti dai risparmi ottenuti sulla base dell'applicazione dell'articolo 2 comma 3 del	.=
	D.Lgs. n.29/1993	
6	ARTICOLO 15 comma 1, lett. g) CCNL 01/04/1999	€ 8.289,43
	Somme destinate nell'anno 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato (LED)	
7	ARTICOLO 15 comma 1, lettera h) CCNL 01/04/1999	
	Somme destinate al pagamento della indennità di direzione per il personale inquadrato nell'ex	€ 774,69
	VIII qualifica funzionale, oggi posizione di accesso D3 (articolo 37 comma 4 CCNL 06/07/1995	C 77-4,02
	- Lire 1.500.000)	
8	ARTICOLO 15 comma 1, lett. j) CCNL 01/04/1999	€ 2.515,15
	0,52% monte salari anno 1997	C 2.515,15
	ARTICOLO 15 comma 1, lett. l) CCNL 01/04/1999	
9	Somme inerenti il trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del	<b>-</b>
	comparto, a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	
10	ARTICOLO 15 comma 5 CCNL 01/04/1999	<u>.</u> 1
	Incremento derivante da un aumento stabile delle dotazioni organiche	·
11	ARTICOLO 4 comma 1 CCNL 05/10/2001	€ 5.384,13
	1,1% monte salari anno 1999	C 5.564,15
12	ARTICOLO 4 comma 2 CCNL 05/10/2001	
	Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) e assegni ad personam in godimento da parte del	€ 3.980,56
	personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1 gennaio 2000	
13	ARTICOLO 32 comma 1 CCNL 22/01/2004	€ 3.282,06
	0,62% monte salari anno 2001	C 5.202,00
	ARTICOLO 32 comma 2 CCNL 22/01/2004	
14	0,50% monte salari anno 2001 (per i comuni la cui spesa del personale risulti inferiore al 39%	- '
	delle entrate correnti)	
15	ARTICOLO 32 comma 7 CCNL 22/01/2004	· <u>-</u>
	0,20% monte salari anno 2001	
10	ARTICOLO 4 comma 1 CCNL 9/5/2006	
16	Incremento 0,50 monte salari anno 2003, se rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti	-
	sia non superiore al 39%	
17	ARTICOLO 8 comma 2 CCNL 11/04/2008	
1.7	0,6% del monte salari dell'anno 2005, qualora il rapporto tra spese del personale ed entrate	-
<u> </u>	correnti sia non superiore al 39%	
18	ARTICOLO 33 comma 5 CCNL 22/01/2004	_
	Indennità di comparto prelevate dal fondo del personale cessato dal servizio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
19	ARTICOLO 34 comma 4 CCNL 22/01/2004	_
<u> </u>	Importi fruiti per P.E.O. del personale cessato dal servizio o riclassificato	
	TOTALE	€ 51.151,15

Terminata la lettura, le parti (Pubblica e Sindacale) prendono atto che essendo ormai trascorso l'anno 2015, il fondo è in gran parte utilizzato per la gestione dei servizi c.d. *fissi e ricorrenti (*rischio, reperibilità, maneggio valori, disagio, indennità festiva, compenso specifiche responsabilità lett. i) ) e che quindi la ripartizione dello stesso non è altro che un'operazione " *a consuntivo*". Le Organizzazioni Sindacali chiedono che in futuro il Fondo miglioramenti servizi sia approvato entro il mese di aprile di ogni anno.

Il Sig. Conigliaro fa rilevare che per il 2010 il Fondo è stato decurtato delle somme dei cessati dal servizio e che lo stesso è stato diminuito di € 10.000,00

Dopo ampio dibattito e successivamente ai chiarimenti forniti dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria – Tributi, riportate in dettaglio nell'allegato Verbale, che costituisce parte integrante della presente, sotto la lett. A) le parti concordano che dalle risorse stabili vengono prioritariamente detratte quelle voci che hanno una destinazione vincolata (e quindi non contrattabili), e cioè quelle destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali, dell'indennità di comparto e degli assegni *ad personam* per il personale riclassificato, e nello specifico:

Prospetto per il calcolo delle risorse stabili contrattabili (risorse stabili al netto delle risorse aventi destinazione vincolata)			
A	Risorse a carattere stabile	€ 51.151,15	
	Progressioni economiche orizzontali personale in servizio	€ 32.649,10	
В	Indennità di comparto personale in servizio (2003 e 2004 a carico del fondo)	€ 8.607,18	
	Assegno ad personam personale riclassificato	€ 294,94	
<u> </u>	DIFFERENZA DELLA PARTE STABILE DA CONTRATTARE (A-B)	€ 9.599,93	

A la

2

#### Risorse variabili

Così come previsto dall'art.17 CCNL 1.4.1999, la **parte variabile del fondo** ha quale destinazione specifica il pagamento degli istituiti organizzativi ricorrenti, il raggiungimento di obiettivi di produttività e qualità o l'attivazione di nuovi servizi o riorganizzazioni correlate ad un aumento di prestazioni da parte del personale interessato.

Per l'anno 2015, non è previsto l'incremento delle risorse decentrate variabili in quanto non sono stati istituiti nuovi servizi, né risulta in programma la loro attivazione; pertanto le risorse variabili vengono quantificate, in atto, in € 2.893,20 e nello specifico:

RISORSE VARIABILI		IMPORTI
1	ARTICOLO 15 comma 1, lett. d) CCNL 01/04/1999  Somme derivanti dall'attuazione del disposto art.43 della legge n.449/97 (sponsorizzazioni e accordi di collaborazione, convenzioni, contributi dell'utenza)	_
2	ARTICOLO 15 comma 1, lett. k) CCNL 01/04/1999  Somme destinate per legge all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale:  a) fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi della polizia municipale ex art.13 L.R. n.17/1990 (al netto oneri)	€ 2.771,33(*)
3	ARTICOLO 15 comma 1, lett. m) CCNL 01/04/1999  Eventuali economie derivanti dalla applicazione della disciplina del lavoro straordinario	€ 77,74
4	ARTICOLO 15 comma 2 CCNL 01/04/1999 Importo massimo pari all'1,2% del monte salari anno 1997	
5	ARTICOLO 15 comma 5 CCNL 01/04/1999 Incremento derivante dall'attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti	-
6	ARTICOLO 17 comma 5 CCNL 01/04/1999 Residuo anno precedente	· -
7	ARTICOLO 54 CCNL 14/09/2000 Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti delle pubbliche amministrazioni al fondo di cui all'art.15 del CCNL del 1.4.1999, per essere finalizzate all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi (al netto oneri)	€ 44,13 (*)
	TOTALE	€ 2.893,20

#### (\*) Si prende atto:

- che l'importo destinato al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi della polizia municipale ex art.13 L.R. n.17/1990 comprensiva della quota a carico del Comune e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali ammonta a complessivi € 3.700,00;
- che l'importo destinato alla produttività per i messi notificatori, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, ammonta € 59,63 (pari al 60% dell'importo introitato di € 99,38);

Pertanto le risorse variabili al netto oneri risultano essere pari ad € 2.893,20.=

### <u>Utilizzo delle risorse contrattabili</u> (eccedenza parte stabile + parte variabile)

Preliminarmente si pone in evidenza che l'ammontare delle risorse che l'Amministrazione rende disponibili per la contrattazione, finalizzate a remunerare il salario accessorio dei dipendenti comunali, è pari a complessivi € 12.493,13 (€ 9.599,93 quale differenza della parte stabile + € 2.893,20 parte variabile).

Dell'importo complessivo di € 12.493,13, solo l'importo di € 9.721,80 (eccedenza parte stabile + € 77,74 per economie lavoro straordinario + € 44,13 per incentivo messo notificatore) è oggetto di contrattazione, perché la differenza di € 2.771,33 (al netto oneri) è destinata per legge all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (art. 15 comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999), e nello specifico è destinata al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi della polizia municipale, ex art.13 L.R. n.17/1990.

Le parti (pubblica e sindacale) concordano sulla necessità di compensare, <u>in via prioritaria</u>, le indennità storicamente riconosciute ai dipendenti che ricoprono una specifica posizione all'interno dell'amministrazione o che svolgono una attività secondo particolari modalità e condizioni, e quindi: **indennità di rischio** (art.37 CCNL 14.9.2000), **indennità di reperibilità** (art.23 CCNL 14.9.2000), **indennità maneggio valori** (art.36 CCNL 14.9.2000), **indennità di disagio** (art.17 comma 2, lett.e) CCNL 1.4.1999), **compenso per specifiche responsabilità** (art.17 comma 2, lett.i) CCNL 1.4.1999).

Le parti, inoltre, convengono di destinare, <u>successivamente</u>, la differenza a disposizione per remunerare la produttività del personale che risulti avere svolto attività lavorativa, debitamente autorizzata, durante la giornata del 9 settembre c.a., in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono del Comune.

Infine, <u>per la parte delle risorse contrattabili che residuano all'esito della predetta ripartizione</u>, si conviene di remunerare la produttività e il merito di tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, così come richiesto dalle RSU.

A H

Le parti danno atto che l'incentivo ai messi notificatori andrà erogato al personale a tempo determinato che risulti incaricato della funzione di messo comunale, relativamente alle prestazioni effettivamente svolte nell'anno.

Al fine di remunerare gli istituti economici accessori quali: indennità di rischio, indennità maneggio valori, indennità di disagio, indennità di reperibilità, compendo specifiche responsabilità, di cui alla lett. i), indennità per servizio prestato in giorno festivo, le parti concordano, anche per l'anno 2015 di continuare a fare riferimento ai criteri generali stabiliti nel precedente C.C.D.I. annuale (2014) – parte economica - sottoscritto definitamente il 12.02.2015 e che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lett. B). I rappresentati della RSU chiedono che per il futuro l'indennità di rischio confluisca direttamente nello stipendio mensile atteso che la predetta indennità è connaturata alle caratteristiche espletato di alcuni lavoratori. Le parti sindacali evidenziano che si rende necessario rielaborare un nuovo Contratto Collettivo Decentrato per fissare nuovamente le relative regole.

Si passa quindi, alla

#### RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Nel ribadire che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui all'art.17 del CCNL del 1.4.1999, risultano essere pari ad € 12.522,55 esse sono così ripartite:

Descrizione	Importo annuo
- Art. 17, comma2, lett.d. del CCNL 1.4.1999 - INDENNITA' DI RISCHIO	€ 1.155,95
- Art. 17, comma 2, lett.d) del CCNL 1.4.1999 – INDENNITA' DI REPERIBILITA'	€ 885,29
- Art.17, comma 2, lett. d) del CCNL 1.4.1999 – INDENNITA' DI MANEGGIO	
VALORI	€ 333,25
- Art.17, comma 2, lett. d) del CCNL 1.4.1999 – INDENNITA' FESTIVA	€ 1.677,22
- Art.17, comma 2, lett. e) del CCNL 1.4.1999 – INDENNITA' DI DISAGIO	€ 1.002,00
- Art.17, comma 2, lett. i) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art.36 CCNL	
22.1.2004 – INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	€ 628,80
- Art.17, comma 2, lett. g) del CCNL 1.4.1999 – PRODUTTIVITA' E	0.20,00
MERITOCRAZIA (l'importo dovrà remunerare prioritariamente il personale impegnato	
durante la festa del Santo Patrono € 416,12 e la parte che residua per la produttività e il merito	•
di tutto il personale a tempo indeterminato e determinato)	€ 3.995,16
- Art. 54 CCNL 14/09/2000 – Produttività messi notificatori (al netto oneri)	€ 44,13
Totale	€ 9.721,80
- Somme destinate per legge all'incentivazione di prestazioni o di risultati del	€.2.771,33
personale(art.15 comma 1, lett. k) CCNL 1.4.1999)	
Totale complessivo	€12.493,13

Relativamente al <u>FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (ex art.13 L.R. n.17/1990),</u> le parti danno atto che l'importo di € 2.771,33, al netto degli oneri ar carico dell'ente, è destinato alle due (2) unità della Polizia Municipale.

Infine, le parti danno atto che:

- la struttura organizzativa di questo Comune prevede n.3 Aree, con tre distinti Responsabili i cui emolumenti relativi a tutti gli istituti contrattuali sono a carico del bilancio comunale.

ALLEGATO A)

ALLEGATO B)

### Criteri generali per la remunerazione delle indennità

Le parti concordano di determinare le **condizioni generali ed astratte**, al ricorrere delle quali l'Amministrazione dovrà procedere al riconoscimento delle indennità di seguito elencate.

#### - <u>INDENNITA' DI RISCHIO</u>

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art.37 del CCNL del 14.9.2000:

a) compete al personale le cui prestazioni di lavoro comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale;

b) dovrà essere riconosciuta nella misura di € 30,00 mensili, ai sensi dell'art.41 del CCNL del 22.1.2004;

A

M

c) compete solo per il periodo di effettiva esposizione al rischio e di effettiva presenza in servizio. Pertanto l'indennità è ridotta sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevamento presenze/assenze.

#### - <u>INDENNITA' MANEGGIO VALORI</u>

L'indennità maneggio valori, in applicazione della disciplina dell'art.36 del CCNL del 14.9.2000:

- a) compete al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati;
- b) dovrà essere riconosciuta nella misura giornaliera di € 1,55;
- c) compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al punto a). Pertanto l'indennità è ridotta sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevamento presenze/assenze.

#### - INDENNITA' DI DISAGIO

In applicazione dell'art.4 comma 2, lett.c) del CCNL 1.4.1999, spetta alla contrattazione integrativa definire: "la fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi relativi alla presente finalità. L'indennità di disagio è riconosciuta al personale appartenente alle categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate. Per attività disagiata si intende un'attività particolarmente scomoda, stentata e/o faticosa per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggiore sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente, senza che questo dia luogo a specifiche indennità.

L'indennità di disagio dovrà essere corrisposta:

- a) in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento, nell'importo giornaliero lordo di € 2,00;
- b) è inoltre proporzionalmente ridotta per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- c) non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità, quali ad esempio quella di turno o quella di reperibilità;
- d) è esclusa la cumulabilità con l'indennità di rischio, in ragione del fatto che la "condizione di rischio" può essere considerata come una fattispecie tipica della più ampia "condizione di disagio" (sul punto, cfr. ARAN orientamenti applicativo RAL\_189\_), fatti salvi i casi in cui il riconoscimento delle indennità in questione sia giustificato dal ricorrere di condizioni causali formalmente e oggettivamente diverse, su relativa attestazione del Responsabile dell'Area di riferimento (cfr. ARAN orientamenti applicativo RAL 1563).

Il riconoscimento dell'indennità di disagio avviene previa apposita dichiarazione motivata del Responsabile di ciascuna Area, il quale segnala all'Ufficio del Personale (parte giuridica) i nominativi del personale dipendente avente diritto all'indennità.

#### - INDENNITA' DI REPERIBILITA'

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art.23 del CCNL del 14.9.2000, come integrata dall'art.11 del CCNL del 5.10.2001:

- a) è corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili;
- b) è quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato, € 20,65, in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- c) ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese;
- se il servizio è frazionato, comunque non in misura inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzion della sua durata oraria, con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata, remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo.

Il dipendente in reperibilità, in caso di chiamata, dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

# - <u>COMPENSO CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA'</u> (art.17 comma 2, lett.i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art.36 del CCNL del 22.1.2004)

Al personale delle categorie B, C e D cui sono state attribuite, con atto formale degli enti, compiti di responsabilità, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale, nonché di responsabile dei tributi stabiliti dalle leggi, ed altresì ai responsabili degli archivi informatici, agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico, ai formatori professionali, alle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori e al personale addetto ai servizi di protezione civile, è previsto un compenso determinato in € 300,00 annui lordi.

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso di: riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza. Pertanto, detto compenso è proporzionato al periodo di effettivo servizio desunto dal sistema di rilevamento presenze/assenze.

# - INDENNITA' PER ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO FESTIVO

Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale:

a) è corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art.52 comma 2, lett.b) CCNL 14.9.2000, maggiorata del 50%;

b) fa sorgere il diritto del dipendente al riposo compensativo, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

Le parti danno atto che gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.71 comma 1 del D.L. n.112/2008, come convertito nella L. n.133/2008 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativa ad ogni evento morboso), costituiranno economie di bilancio per l'Amministrazione, ai sensi della citata disposizione di legge.

#### Produttività e meritocrazia

L'erogazione della quota di produttività avviene al conseguimento degli obiettivi prefissati ed è erogata a seguito di valutazione a consuntivo effettuata da ogni singolo Responsabile di Area, sulla base della metodologia di valutazione delle prestazioni in atto in uso nel Comune di Gratteri, e a suo tempo approvata dalla delegazione trattante in data 3.7.2003, giusta verbale n.3/2003.

#### Produttività per messi notificatori

Così come previsto dall'art.54 del CCNL 14.9.2000, i Comuni sono tenuti a verificare se esistono le condizioni finanziarie per destinare "una quota parte" del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL del 1.4.1999, per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

In particolare, a decorrere dal 1 aprile 2006, così come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno del 3.10.2006 (pubblicato in G.U. serie generale n.254 del 31.10.2006), al Comune che provvede alla notifica spetta, per ogni singolo atto notificato, la somma di € 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti;

Alla luce delle disposizioni normative vigenti in materia, le parti concordano di assegnare al messo notificatore una quota parte (pari al 60%, comprensiva degli oneri riflessi) delle somme effettivamente rimborsate al Comune per l'attività di notifica resa nei confronti delle altre pubbliche amministrazione richiedenti. La verifica delle somme introitate verrà effettuata a consuntivo, al termine dell'anno di riferimento.

#### - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Le parti convengono che gli incentivi per la progettazione (quantificati, in via meramente astratta e previsionale, nella tabella delle risorse variabili) dovranno essere corrisposti ai soggetti aventi diritto, secondo le disposizioni del redigendo regolamento comunale di competenza della Giunta, le cui previsioni dovranno comunque rispettare e conformarsi ai criteri e modalità di seguito elencate:

- 1. erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla legge (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all'aggiudicazione ed esecuzione "di un'opera o un lavoro", con esclusione, pertanto, degli appalti per la fornitura di beni o di servizi;
- ripartizione degli incentivi in maniera corrispondente e proporzionata alle responsabilità attribuite ed effettivamente svolte:
- 3. ammontare complessivo, da destinare agli incentivi da corrispondere per ogni singola opera o lavoro, non superiore al 2% dell'importo a base di gara;
- 4. stretta correlazione tra il fondo incentivante, da un lato, e l'entità e la complessità dell'opera da realizzare, dall'altro;
- 5. erogazione del compenso incentivante soltanto nel caso in cui l'iter dell'opera o del lavoro sia giunto, almeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d'invito;
- 6. esclusione del compenso incentivante per opere o lavori definibili come di ordinaria o straordinaria manutenzione;
- 7. puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili (responsabile del procedimento, progettista, redattore del piano della sicurezza, direttore dei lavori, collaudatori, nonché loro collaboratori), secondo percentuali da prevedere nel rispetto dei principi di logicità, congruenza e ragionevolezza;
- 8. subordinazione del pagamento del premio incentivante al dipendente, al provvedimento di liquidazione sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica, attestante il regolare e completo svolgimento dell'incarico affidato e la misura dell'importo da corrispondere;
- 9. previsione di penali e riduzioni da applicare per la quantificazione del premio incentivante, nel caso in cui i ritardi nello svolgimento dell'opera o del lavoro siano direttamente imputabili a responsabilità del dipendente interno incaricato;
- 10. attribuzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non effettivamente svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione.

A Had

Inoltre le parti, con esclusivo riferimento agli incentivi per la progettazione che saranno corrisposti in attuazione delle nuove disposizioni introdotte in materia dalla Legge n.114/2014, di conversione del D.L. n.90/2014, stabiliscono, in aggiunta e/o modifica dei punti sopra specificati, i seguenti criteri direttivi da osservarsi nella formulazione del regolamento:

- 1. ammontare complessivo, da destinare agli incentivi da corrispondere ai lavoratori per ogni singola opera o lavoro, pari all'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.93 comma 7-bis del D.Lgs. n.163/2006 (massimo 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro);
- 2. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

# ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLE ORE (ART.38-BIS CCNL 14.9.2000)

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle Ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta esclusiva del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite individuale annuo stabilito dall'art.14 comma 4 del CCNL 1.4.1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Il dipendente è tenuto a comunicare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, al proprio Responsabile di Area, le prestazioni di lavoro straordinario di cui richiede il pagamento ovvero di cui intende usufruire con riposo compensativo. Con cadenza semestrale verrà elaborato un prospetto relativo alle ore accantonate nella Banca delle Ore, con indicazione di quelle recuperate e di quelle portate in pagamento.

In caso di prestazione di lavoro straordinario con riconoscimento della maggiorazione, come disciplinata dall'art.38 del CCNL 14.9.2000, saranno comunque liquidate le indennità maturate per maggiorazione sulle ore accantonate per riposo compensativo.

A richiesta delle OO.SS. possono essere realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle Ore e dall'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione.

Per la delegazione di parte pubblica:

COMMINDING TIL

RSU:

7

Inoltre le parti, con esclusivo riferimento agli incentivi per la progettazione che saranno corrisposti in attuazione delle nuove disposizioni introdotte in materia dalla Legge n.114/2014, di conversione del D.L. n.90/2014, stabiliscono, in aggiunta e/o modifica dei punti sopra specificati, i seguenti criteri direttivi da osservarsi nella

1. ammontare complessivo, da destinare agli incentivi da corrispondere ai lavoratori per ogni singola opera o lavoro, pari all'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.93 comma 7-bis del D.Lgs. n.163/2006 (massimo 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro);

gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo

### ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLE ORE (ART.38-BIS CCNL 14.9.2000)

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle Ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta esclusiva del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite individuale annuo stabilito dall'art.14 comma 4 del CCNL 1.4.1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Il dipendente è tenuto a comunicare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, al proprio Responsabile di Area, le prestazioni di lavoro straordinario di cui richiede il pagamento ovvero di cui intende usufruire con riposo compensativo. Con cadenza semestrale verrà elaborato un prospetto relativo alle ore accantonate nella Banca delle Ore, con indicazione di quelle recuperate e di quelle portate in pagamento.

In caso di prestazione di lavoro straordinario con riconoscimento della maggiorazione, come disciplinata dall'art.38 del CCNL 14.9.2000, saranno comunque liquidate le indennità maturate per maggiorazione sulle ore accantonate per riposo

A richiesta delle OO.SS. possono essere realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle Ore e dall'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione.

Per la delegazione di parte pubblica:

CAK-FP Conflicio por

RSU:

Inoltre le parti, con esclusivo riferimento agli incentivi per la progettazione che saranno corrisposti in attuazione delle nuove disposizioni introdotte in materia dalla Legge n.114/2014, di conversione del D.L. n.90/2014, stabiliscono, in aggiunta e/o modifica dei punti sopra specificati, i seguenti criteri direttivi da osservarsi nella formulazione del regolamento:

1. ammontare complessivo, da destinare agli incentivi da corrispondere ai lavoratori per ogni singola opera o lavoro, pari all'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.93 comma 7-bis del D.L.gs. n.163/2006 (massimo 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro);

2. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo

lordo.

#### ISTITUZIONE DELLA BANCA DELLE ORE (ART.38-BIS CCNL 14.9.2000)

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle Ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta esclusiva del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite individuale annuo stabilito dall'art.14 comma 4 del CCNL 1.4.1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Il dipendente è tenuto a comunicare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, al proprio Responsabile di Area, le prestazioni di lavoro straordinario di cui richiede il pagamento ovvero di cui intende usufruire con riposo compensativo. Con cadenza semestrale verrà elaborato un prospetto relativo alle ore accantonate nella Banca delle Ore, con indicazione di quelle recuperate e di quelle portate in pagamento.

In caso di prestazione di lavoro straordinario con riconoscimento della maggiorazione, come disciplinata dall'art.38 del CCNL 14.9.2000, saranno comunque liquidate le indennità maturate per maggiorazione sulle ore accantonate per riposo compensativo.

A richiesta delle OO.SS. possono essere realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle Ore e dall'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione.

Per la delegazione di parte pubblica:

Per la delegazione di parte sindacale:

RSU:

#### VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL 10.3.2016.

L'anno 2016, il giorno 10, del mese di marzo, alle ore 15,30 presso la Casa comunale, si è riunita la delegazione trattante per la trattazione dei seguenti argomenti:

1-Trattativa per la stipula dell'ipotesi di accordo del CCDI 2015 – Ripartizione fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relative all'anno 2015.

2-Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dr. Emanuele Furitano – Presidente della delegazione;

Per la parte pubblica:

Ing. Giuseppa Pastiglia – Resp. Area Urbanistica, LL.PP., Serv. Manutentivi;

Rag. Caterina Morici – Resp. Area Economico/Finanziaria - Tributi

Per le OO.SS.

Sig. Conigliaro – C.G.I.L. FP;

Sig: Badami - C.I.S.L. FPS

Per le R.S.U.

Sig. Giuseppe Mazzola;

Sig. Antonino Di Francesca;

Sig.ra Maria Andreana Sapienza

Il Presidente apre la seduta e le parti prendono atto del fatto che svolgendosi la contrattazione del 2015 nel corso dell'esercizio 2016 si tratta di un'operazione a consuntivo. Le OO.SS. chiedono che in futuro questo non avvenga più, di approvare il tutto e di incontrarsi in tempo utile per la ripartizione del fondo 2016 (entro il mese di aprile p.v.).

Il Sig. Conigliaro fa rilevare che per il 2010 il Fondo è stato decurtato delle somme dei cessati dal servizio e che quindi è stato diminuito di € 10.000;

La Sig.ra Morici spiega che queste somme non possono entrare direttamente nel fondo perché questo non può essere incrementato, ma rientrano nella disponibilità con un calcolo extracontabile, questo al fine di "omogeneizzare" il fondo.

La Sig.ra Morici chiama ad intervenire il Rag. D'Agostaro al fine di fornire ulteriori chiarimenti circa la composizione del Fondo, il quale spiega i passaggi che hanno portato, anche con esempi di natura prettamente tecnica, alla determinazione del Fondo di che trattasi.

Il Sig. Badami chiede gli atti di costituzione del Fondo dal 2010 a oggi.

Il Presidente fa presente che per il 2015, risulta una somma residua di € 3.475 ca. da ripartire per le varie attività.

Il Sig. Di Francesca propone di destinare queste somme alla P.E.O. .Il Presidente chiede se questa volontà è espressione di tutte le R.S.U., la Sig.ra Sapienza dice di non essere d'accordo.

Il Presidente precisa che la somma di € 3475 è al netto di tutte le spese fisse e continuative, e elenca le varie indennità da destinare ai vari servizi indicate nel prospetto predisposto:

Indennità di rischio da corrispondere ai servizi esterni (manutenzione)

Di Francesca chiede che le indennità vengano corrisposte mensilmente, anche senza costituzione del fondo, a tutti i dipendenti che ne hanno diritto, questo al fine di evitare di creare problemi ai dipendenti stessi.

Il Sig. Mazzola chiede se l'indennità di rischio spetta anche ai lavoratori a tempo determinato.

Il Sig. Badami precisa che l'indennità di rischio spetta a chiunque sia esposto ad un rischio, in base alle mansioni che svolge, non in base al profilo e che questo istituto, secondo contratto, si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e non.

Il Sig. Conigliaro precisa che è la norma che prevede a quali servizi spetta l'indennità di rischio e che è soggetta ad una certificazione fatta dai capi area.

Indennità di reperibilità: da corrispondere al Servizio di Stato Civile;

Indennità di maneggio valori, per il servizio di economato;

Indennità festiva per la P.M. e U.T.C.

Indennità di disagio, per articolazione dell'orario di lavoro e per orario spezzato per erogazione e sospensione idrica.

Di Francesca fa rilevare che ci sono alcune indennità cumulate. E chiede a quanto ammontano queste indennità. Il Presidente precisa che l'indennità di disagio va stabilita in sede di contrattazione decentrata. Badami chiede se c'è turnazione fra i dipendenti. Il presidente precisa che non c'è turnazione ma articolazione dell'orario di servizio e che quindi i dipendenti percepiscono indennità di disagio per l'articolazione ma non la turnazione e poi non può esserci turnazione perche i VV.UU, sono solo due.

Di Francesca fa rilevare che l'indennità di disagio è superiore all'indennità di rischio. Badami precisa che l'indennità di rischio è contrattuale mentre quella di disagio la stabilisce la delegazione trattante. Di Francesca dice che, per logica, l'indennità di disagio non può superare quella di rischio, Badami sostiene che nel contratto questo non è scritto. Conigliaro dice che siccome corrispondere l'indennità di disagio è una forzatura, quantomeno queste due indennità vanno equiparate.

Le parti convengono che si rende necessario rielaborare un contratto decentrato per fissare nuovamente le relative regole.

Di Francesca chiede che il lavoro festivo infrasettimanale venga retribuito come lavoro straordinario.

Morici rileva che l'A.C. può vincolare una parte del salario di produttività. Conigliaro fa notare che il lavoro straordinario non può essere considerato produttività.

Il presidente propone che la somma di  $\in$  3475 venga erogata a tutti i dipendenti quale produttività e che vengano prelevate  $\in$  200 per pagare straordinario pregresso.

Il Sig. Di Francesca in disaccordo con quanto detto abbandona la riunione.

La Sig.ra Morici e la Sig.ra Castiglia precisano che se le R.S.U. non sono d'accordo saranno i dirigenti a pagare questa somma